

FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER
I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (PREVINDAI)

REGOLAMENTO

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento del Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, denominato PREVINDAI e in appresso chiamato « Fondo », costituito in applicazione dell'Accordo sindacale del 3 ottobre 1989 e secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto del Fondo stesso.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli iscritti al Fondo.

Art. 2 - Adempimenti formali delle imprese

1. Le imprese industriali e gli altri soggetti indicati dall'articolo 4 dello Statuto devono comunicare al Fondo i dati anagrafici dei dirigenti in servizio alla data del 1° gennaio 1990, nonché quelli dei dirigenti di nuova nomina o assunzione, corredati di ogni altro necessario elemento, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

2. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le imprese industriali devono altresì comunicare al Fondo le risoluzioni del rapporto di lavoro, anche quando non comportino il passaggio del dirigente ad impresa industriale non tenuta ad iscriversi al Fondo, nonché i casi di decesso dei dirigenti alle dipendenze.

Art. 3 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. In caso di cessazione di rapporto di lavoro per cause diverse dalla sopravvenuta invalidità permanente o dal decesso e prima che siano maturati i requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge, il dirigente manterrà presso il Fondo gli accantonamenti fino a quel momento già effettuati ed avrà diritto alle prestazioni, secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, all'atto del conseguimento dei predetti requisiti e, in ogni caso, al compimento del sessantacinquesimo anno di età (60 se donna). In caso di premorienza dell'interessato le prestazioni spettanti saranno liquidate ai suoi aventi causa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4 - Aspettative

1. Durante le aspettative per qualsiasi causa permane l'obbligo di contribuzione al Fondo per i periodi nei quali il dirigente continui a percepire la retribuzione da parte dell'impresa iscritta.

Art. 5 - Trasferimento della posizione

1. Qualora il dirigente dipenda da un'impresa per la quale operi un'iniziativa, Cassa o Fondo di cui all'articolo 4 dello Statuto, il Fondo trasferisce a tale gestione, a richiesta dell'interessato, la posizione previdenziale esistente, ove il trasferimento sia consentito dalle disposizioni statutarie e/o regolamentari della gestione stessa.

2. In difetto di richiesta ed ogniqualvolta non sia possibile il trasferimento, il dirigente manterrà presso il Fondo gli accantonamenti già effettuati ed avrà diritto alle prestazioni secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 6 - Acquisizione dell'accantonamento costituito presso altro Fondo

1. Nel caso in cui un dirigente provenga da un'impresa per la quale operi un'iniziativa, Cassa o Fondo di cui all'articolo 4 dello Statuto dai quali sia consentito il trasferimento, il Fondo, a richiesta dell'interessato, acquisisce ad ogni effetto la posizione previdenziale maturata dal dirigente e provvede alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 7 - Versamento dei contributi

1. Il versamento dei contributi al Fondo, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 13 dello Statuto, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale i contributi si riferiscono. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

2. All'atto del versamento dei contributi le imprese devono trasmettere al Fondo ovvero al soggetto da esso designato elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente e di ogni altro elemento eventualmente necessario.

3. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. Nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'articolo 1201 cod. civ.

Art. 8 - Pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi alle Società assicuratrici è effettuato dal Fondo nel termine che sarà definito in sede di stipulazione della polizza con le predette Società, decorrente dall'ultimo giorno del mese entro il quale i contributi sono effettivamente pervenuti al Fondo.

2. Le modalità per il pagamento dei premi alle Società assicuratrici sono stabilite dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

Disposizione transitoria

In relazione alla « nota a verbale » posta in calce all'Accordo sindacale del 3 ottobre 1989, richiamato all'articolo 1 e considerata la effettiva data di costituzione del Fondo, il versamento al Fondo medesimo dei contributi dovuti per il primo, il secondo e il terzo trimestre 1990 verrà effettuato dalle imprese, anche per la parte a carico dei dirigenti alle dipendenze e previa trattenuta sulla loro retribuzione, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione e comunque entro il 1990.

Art. 9 - Domanda di prestazione

1. Il dirigente iscritto, il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, essendo in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di legge, abbia presentato la relativa richiesta, deve inoltrare al Fondo apposita domanda per il conseguimento della prestazione previdenziale spettante. Apposita domanda deve parimenti essere presentata dai superstiti del dirigente iscritto per la prestazione previdenziale di competenza.

2. Il dirigente, contestualmente alla domanda, dovrà indicare espressamente se intende richiedere la conversione della rendita vitalizia nel corrispondente capitale ed ottenere la reversibilità della prestazione, designandone il beneficiario.

3. La prestazione previdenziale spettante sarà liquidata entro il termine fissato dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

In relazione a specifiche esigenze connesse al primo periodo di funzionamento del Fondo, il Consiglio di amministrazione potrà adottare particolari provvedimenti, ivi compresa l'adozione di un termine più ampio di quello generalmente fissato e decorrente dal versamento dell'ultimo contributo al Fondo.

4. Il Consiglio di amministrazione stabilirà altresì termini e modalità per la presentazione della domanda di prestazione previdenziale, nonché periodicità, forme e modalità per il conseguimento di quest'ultima.

Norma transitoria

Nella ipotesi di dirigente iscritto il quale cessi il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 1991 essendo in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di legge avendone presentata la relativa richiesta, il Consiglio di amministrazione:

— potrà stabilire i requisiti specifici, le condizioni e le modalità per la liquidazione in capitale delle prestazioni previdenziali del Fondo mediante formule anche diverse da quella prevista dall'articolo 16, primo comma, dello Statuto;

— potrà determinare, ove si fosse invece proceduto alla stipulazione di polizza ai sensi del citato primo comma dell'articolo 16, la durata minima del differimento intercorrente tra il pagamento dell'ultimo premio alla Società assicuratrice e la liquidazione in capitale della prestazione previdenziale spettante.

Art. 10 - Beneficiari di reversibilità

1. Beneficiaria della prestazione di reversibilità agli effetti dell'articolo 16, terzo comma, dello Statuto, è la persona designata dal dirigente in occasione della domanda di prestazione previdenziale di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 11 - Divieto di gravami

1. È vietata la costituzione di pegni e la apposizione di gravami di ogni genere sui diritti derivanti al dirigente dall'iscrizione al Fondo.